



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



Prot. n. 10515

San Benigno C.se, 28/10/2020.

Spett.le

Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e Vigilanza
Ambientale
Corso Inghilterra 7
10138 – Torino

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Oggetto: Istruttoria ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 smi per la fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/1998 e smi ed art. 23 del D.Lgs. 152/2006 smi), per il rilascio dell'autorizzazione unica (art. 12 del D.Lgs. 387/2003 smi) e per il rilascio dell'AIA (art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 smi).

Progetto: Impianto di produzione di biometano attraverso digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano o FORSU e contestuale produzione di compost di qualità.

Comune di San Benigno Canavese

Proponente: CANAVESE GREEN ENERGY s.a. a r.l.

Comunicazione di avvio del procedimento

Conferenza dei Servizi asincrona L. 241/90, art. 14-bis

Espressione del parere di competenza del Comune di San Benigno Canavese

A riscontro della nota prot. n. 60029/TA0 del 3 settembre 2020 relativa all'indizione della Conferenza dei Servizi asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90, si prega relazionare quanto segue:

Premesso che:

- in data 12 febbraio 2008, ns. prot. n. 1193 è stata trasmessa dalla Regione Piemonte la D.G.R. n. 15-6940 del 24 settembre 2007 successivamente rettificata con la D.G.R. n. 11-7941 del 28 dicembre 2007 con gli annessi allegati tecnici, con cui è stata approvata la Variante Generale al PRGC vigente denominata PR-VG ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e ss.mm.ii., adottata e successivamente modificata e integrata con deliberazioni di C.C. n. 33 del 17 giugno 2005, n. 64 del 30 novembre 2005 e n. 65 del 17 novembre 2006, che sostituisce integralmente gli atti di pianificazione e regolamentazione di tipo urbanistico ed edilizio vigenti sul territorio comunale;
- con la deliberazione di C.C. n. 2 del 27 febbraio 2008 è stato approvato l'aggiornamento degli elaborati del nuovo strumento urbanistico predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale sulle modifiche apportate "ex officio" dalla Regione Piemonte;
- con la deliberazione di C.C. n. 64 del 20 dicembre 2010 è stata approvata la variante strutturale n. 3 predisposta ex L.R. n. 1/2007, la quale ha assunto piena efficacia con la pubblicazione per estratto della stessa sul B.U.R. n. 6 del 10 febbraio 2011.

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ss.mm.ii.

Vista la documentazione presentata alla Città Metropolitana di Torino dalla Società CANAVESE GREEN ENERGY s.a. a r.l. in data 27 marzo 2020 così come integrata in data 26 agosto 2020 e pubblicata sul sito internet della Città Metropolitana di Torino dal 2 settembre 2020;



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



Viste le considerazioni di seguito indicate:

1. Con riferimento alla classificazione dell'impianto di cui al progetto quale industria insalubre di I classe.

Nel documento denominato *"Considerazioni industria insalubre"*, prodotto dalla società proponente a seguito delle contestazioni preliminari già mosse dallo scrivente Comune in ordine alla prospettata insalubrità dell'impianto a progetto, si sostiene che la tipologia di industria prevista dalla *"Relazione tecnica"* presentata non possa rientrare all'interno dell'elenco delle industrie considerate insalubri di I classe ai sensi del D.M. 5 settembre 1994.

In particolare, nell'elaborato si rappresenta che il processo di digestione anaerobica della FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) non è finalizzato *"al trattamento rifiuti ma alla produzione di energie da fonti rinnovabili"*, con espresso richiamo ad alcune pronunce giurisprudenziali sul punto.

La ricostruzione prospettata dalla società proponente, tuttavia, pare evidentemente erranea, non tenendo la stessa conto di taluni fattori fondamentali per la valutazione sulla salubrità o meno di un impianto quale quello di cui al progetto proposto.

L'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Testo Unico Ambiente o TUA), recante *"Definizioni"*, statuisce, al comma 1, che *"ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; (...) s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento"*.

La FORSU, per sua stessa denominazione, costituisce frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dunque riconducibile alla categoria di cui all'art. 183, comma 1, del TUA in quanto rifiuto biodegradabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1649; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 30 agosto 2012, n. 987).

Pertanto, l'impianto di cui al progetto del proponente, benché primariamente strutturato per la produzione di energia, risulta, altresì, impianto che prevede il trattamento di rifiuti biodegradabili, destinati a fungere da combustibile per la produzione di biometano.

Invero, mutuando quanto sostenuto a livello giurisprudenziale rispetto agli impianti alimentati a FORSU, *"non è possibile che la circostanza che un impianto siccome a mezzo trattamento rifiuti produce energia, sia "liberato" dal rispetto della normativa di settore, atteso che l'impianto rimane di trattamento della frazione organica di rifiuti con compostaggio"* (T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 26 settembre 2019, n. 1515).

Di conseguenza, ancorché l'impianto sia destinato a produrre energia, lo stesso non perde la propria natura di impianto per il trattamento di rifiuti organici, laddove si prevede in tale sito proprio l'effettuazione di operazioni volte al recupero del FORSU quale materiale da riutilizzare come combustibile.

La ricostruzione risulta avvalorata dall'elaborato *"PD.1 Relazione tecnica.pdf"* prodotto dalla proponente, dove sono riportati i Codici CER dei materiali in ingresso e in uscita dall'impianto.

Nella specie, la Tabella 3.1 riporta l'elenco dei *"rifiuti in ingresso che alimenteranno l'impianto"* e che sono individuati come *"rifiuti in ingresso all'impianto per i quali si richiede l'autorizzazione al trattamento"* (pag. 11 – PD.1 Relazione tecnica): 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense, 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137, 200201 rifiuti biodegradabili, 200302 rifiuti dei mercati, 030101 scarti di corteccia e sughero, 030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104, 030301 scarti di corteccia e legno, 150103 imballaggi in legno, 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137, 200201 rifiuti biodegradabili.



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



Nelle Tabelle 9.1 e 9.2, inoltre, sono riportati i codici CER dei rifiuti *“derivanti dal processo di gestione dei rifiuti in entrata” e “dal processo di gestione dell’insediamento produttivo”*: 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211, 191202 metalli ferrosi, 191203 metalli non ferrosi, 190503 compost fuori specifica, 161004 concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161003, 150101 imballaggi in carta e cartone, 150102 imballaggi in plastica, 150103 imballaggi in legno, 150104 imballaggi in metallici, 150105 imballaggi in materiali compositi, 150106 imballaggi in materiali misti, 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202, 130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati, 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, 160107* filtri dell’olio, 160506* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio.

Pare, dunque, innegabile che nel sito in questione si procederà con il deposito ed il trattamento di rifiuti organici solidi.

Pertanto, deve qui segnalarsi che per FORSU si intende la frazione di rifiuto da cucine (utenze domestiche) e mense (grandi utenze), costituita da scarti alimentari raccolti separatamente, nonché il materiale costituito dai residui della manutenzione del verde pubblico e privato, costituito da sfalci, foglie, potature, piante intere e ceppi.

Come si vede dall’elenco riportato dalla stessa proponente i rifiuti derivanti dal processo di gestione dell’insediamento produttivo risultano ben diversi da quelli componenti la FORSU.

In tal senso, come riportato anche dalla società proponente nelle osservazioni successive alle contestazioni mosse dallo scrivente Comune, il combinato disposto dei commi 1-3 dell’art. 216 del r.d. n. 1265/1934 (recante *“Testo Unico delle Leggi Sanitarie”*) stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, previste e specificate con Decreto Ministeriale: la prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

L’elenco cui fa riferimento la normativa nazionale risulta attualmente disciplinato dal D.M. del 5 settembre 1994 (*“Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”*) che individua tra le industrie insalubri di prima classe quelle che prevedono il deposito ed il trattamento di rifiuti solidi (lett. B) Prodotti e Materiali, n. 100).

Pertanto, l’impianto di cui al progetto, in quanto industria che prevede il *“trattamento”* di rifiuti biodegradabili, deve essere classificata come insalubre di classe I, con le relative conseguenze in ordine alle previsioni di PRGC di cui meglio si dirà oltre.

Deve, inoltre, sottolinearsi come non risulti previsto nel progetto presentato uno specifico piano per il contenimento delle emissioni odorigene nell’aria che, anche in considerazione della tipologia di impianto, verranno rilasciate all’avvio del medesimo.

Pertanto, secondo la relazione tecnica già citata *“l’impianto in progetto, nel suo complesso, prevede (...) il trattamento di 75.000 t/anno di rifiuti così suddivisi: 55.000 ton/y di rifiuti organici da inviare alla sezione anaerobica per la produzione di biometano; 20.000 ton/y di rifiuto verde da inviare alla sezione di*



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



compostaggio come strutturante” (pag. 11), “ricevuti dall’impianto per un periodo pari a circa 313 giorni/anno all’interno dell’area di messa in riserva dedicata” (pag. 27).

In tal senso, non risulta specificata né nota la provenienza di quantitativi così ingenti di FORSU, tenuto conto, peraltro, che, allo stato, la necessità di utilizzo e trattamento dei rifiuti in questione risulta ampiamente soddisfatta nel territorio della Città Metropolitana, anche in considerazione della recentissima inaugurazione del nuovo impianto del Polo Ecologico di Acea Pinerolese, sito nella zona del Comune di Pinerolo, che, aggiungendosi agli impianti già ubicati sul territorio regionale, tratta 60.000 t/anno di rifiuti organici.

2. Contrasto con l’art. 58 delle NTA del PRG del Comune di San Benigno.

Il progetto in argomento contrasta con l’art. 58 delle NTA, in quanto non rispetta la distanza minima prescritta dalla viabilità principale provinciale e la distanza dal più vicino degli insediamenti produttivi esistenti.

Si riporta, per comodità, l’enunciato dell’art. 58 p.to 2.5 delle N.d.A. del PRGC che prevede espressamente:

per le industrie insalubri di 1° classe

In base a quanto previsto all’art. 26 lett. d della L.R. 56/77 si fissano le seguenti distanze per gli impianti industriali inquinanti e/o classificati insalubri di 1° classe ai sensi del DM 2/3/1987:

- mt. 250 dalle aree definite di 1° classe di sensibilità ambientale individuate dal Piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, alla data di adozione del progetto preliminare di PR-VG, per il territorio di San Benigno;
- mt. 250 dalla viabilità autostradale A5;
- mt. 200 dalla viabilità principale intercomunale, statale o provinciale;
- mt. 200 dal più vicino degli insediamenti produttivi;
- mt. 500 delle aziende agricole in attività;
- mt. 500 dal perimetro del Centro urbano e 250 dagli insediamenti isolati più prossimi;
- mt. 1500 dalle funzioni urbane sensibili quali scuole e soggiorni per anziani.

Il Piano Regolatore di San Benigno Canavese, anche in ragione di accurate valutazioni rese necessarie a seguito degli eventi eccezionali accidentali occorsi alla Società Ecorecuperi ed ai terreni su cui insisteva l’attività insalubre svolta dalla medesima, è stato improntato ad un rigoroso principio della salvaguardia ambientale.

Infatti, in sede di redazione del Piano Regolatore, è stata effettuata la scelta strategica di limitare l’impatto delle industrie e stabilimenti insalubri, anche nei casi accidentali, imponendo delle limitazioni ulteriori mediante la previsioni di specifiche distanze rispetto a differenti agglomerati e strutture abitative e funzionali, ricomprendendo nella elencazione non solo i c.d. centri abitati o attività agricole ma anche le strutture dedicate alla produzione industriale nonché quelle afferenti alla viabilità locale e non.

La citata previsione delle NTA ha uniformato quindi, sin dal momento della sua applicazione, l’ordinato insediamento e successivo svolgersi delle attività produttive ed industriali.

In particolare il rispetto delle distanze stabilite dall’art. 58, punto 2.5 delle NTA, è elemento fondamentale per concretamente comprovare la compatibilità di un qualunque impianto produttivo, e quindi il medesimo rispetto deve essere richiesto anche al progetto presentato da CANAVESE GREEN ENERGY s.a.a.r.l. che, invece, in palese violazione dell’art. 58, p.to 2.5. NTA non rispetta le distanze con riferimento a due profili:



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



- a) non rispetta la distanza minima di 200 metri dal più vicino degli insediamenti produttivi, dato che l'impianto fronteggia, diviso solo dalla pubblica via, il preesistente impianto produttivo;
- b) non rispetta la distanza minima di 200 metri dalla viabilità provinciale, limitandosi a rispettare la sola Fascia di rispetto stradale di 30 m.

3. Contrasto rispetto alle previsioni urbanistiche di PRGC afferenti la perimetrazione dello strumento urbanistico esecutivo.

L'area interessata dall'insediamento è inserita dallo Strumento Urbanistico Generale all'interno del perimetro del SUE IN6-7, pertanto l'edificazione dell'area non è diretta e va preventivamente approvato uno Strumento Urbanistico Esecutivo.

I proponenti presentano un'istanza di approvazione di un comparto secondo quanto previsto dal PRGC vigente, ma non risulta prodotta alcuna documentazione scritto-grafica di progetto, anche di massima, in cui siano riportate indicazioni non solo relativamente alla viabilità ma anche a tutte le superfici costituenti standard interno allo SUE da dismettere.

Tali indicazioni sono necessarie per meglio definire la perimetrazione del futuro SUE di progetto e per dimostrare che non venga compromessa la funzionalità del comparto residuo dell'area IN6-7 e che venga rispettato quanto previsto dal P.R.G.C. anche in relazione ai diritti dei proprietari dell'area residuale (comparto 2).

Infatti i progettisti si sono limitati a individuare un perimetro fondiario e a riportare le previsioni quantitative indicate nei quadri sinottici del PRGC. In sostanza hanno previsto la trasformazione delle aree fondiarie, SENZA comprendere nel perimetro del comparto anche le relative aree a servizi e senza effettuare quindi le basilari verifiche urbanistiche.

Con riferimento alla necessità di individuare, allorquando ci si avvalga di uno strumento urbanistico esecutivo, in modo puntuale il rispetto degli standard, è utile richiamare, sia pur sinteticamente, il contenuto della Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29 settembre 2020 ove si sottolinea il carattere strategico del polo industriale locale: *“Il polo industriale di San Benigno, così definito, corrisponde – nelle finalità – alle ipotesi di riassetto strategico del comparto produttivo e artigianale definite dal PTCP per il “sistema di valorizzazione locale” che ha per baricentri San Benigno e Lombardore. La sua potenzialità di sviluppo, in particolare, è da collegarsi all'appartenenza del sistema locale all'asse di coerenza reticolare, di scala superiore, Chivasso-Ciriè”*. Alla luce dei predetti riconoscimenti sovracomunali, viene indicato che il PRGC *“intende realizzare l'infrastrutturazione e l'attrezzaggio dell'area mediante la formazione di piani esecutivi riferiti agli ambiti che la compongono e che sono perimetrati in cartografia”* e che *“finalizza l'utilizzazione dell'area per attività produttive manifatturiere di beni ammettendo, per norma di carattere generale, la possibilità di distribuzione dei prodotti propri e le funzioni terziario-gestionali previste nella normativa medesima; nonché la possibilità di insediare, in contesto industriale, attività di carattere commerciale collegate al commercio ingombrante dotate di superfici di vendita in misura non superiore a 150 mq”*.

Sempre avuto riguardo alle carenze progettuali riscontrate a carico della proposta presentata da CANAVESE GREEN ENERGY s.a. a r.l., si devono evidenziare anche gli ulteriori aspetti critici ed in contrasto con le previsioni urbanistico-edilizie applicabili sul territorio comunale:

a) Allacciamento alla fognatura nera

Il proponente intende allacciare l'impianto alla pubblica fognatura, corrente a circa 100 m dal margine ovest del perimetro della proprietà. In quell'area la SMAT S.p.A. sta completando la realizzazione di



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



una stazione di pompaggio che è stata dimensionata sulla base delle esigenze dell'area industriale. Il proponente prevede il collettamento in fognatura di un volume di acque reflue pari a 109 m³/giorno. Tale volume è pari ad oltre il 50% della capacità massima di progetto della stazione di pompaggio, con la naturale conseguenza che l'opera stessa risulterà immediatamente sottodimensionata, dovendo provvedere anche al pompaggio dei reflui del resto dell'area industriale.

b) Acque meteoriche

Sia nella Relazione Illustrativa che nella Relazione Geologica è indicato che le acque di seconda pioggia verranno recapitate in un corpo idrico superficiale posto a sud del Comparto.

La definizione di corpo idrico superficiale data dal D.Lgs. 152/2006 è: *“un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere”*.

Si rileva che quello individuato dal proponente non è un corpo idrico superficiale bensì la semplice cunetta formata tra la carreggiata stradale ed il terreno coltivato che risulta ad una quota di anche 2 m superiore rispetto alla carreggiata.

Si rileva che il recettore individuato a progetto non è idoneo per smaltire le acque di seconda pioggia poiché non confluisce in alcun corpo idrico.

Sul punto delle verifiche idrauliche indicate nella Relazione Geologica si rileva come nel calcolo dell'invarianza idraulica sia stato utilizzato un parametro di permeabilità assunto arbitrariamente, quando invece era necessario effettuare semplici prove di permeabilità in situ. Inoltre anche il valore del coefficiente di afflusso utilizzato per le aree coltivate risulta immotivatamente alto. Il combinato disposto dei due fattori sopra richiamati inficia completamente la verifica dell'invarianza idraulica.

La verifica effettuata circa l'invarianza idraulica è inattendibile e irrealistica anche per un altro fattore fondamentale: tutti i calcoli sono stati fatti immaginando che l'acqua in condizioni attuali defluisca verso quello che il proponente ha individuato come corpo idrico superficiale. La realtà è ben diversa. Infatti il terreno ha una pendenza ovest-est, pertanto è impossibile che l'acqua in condizioni “ante operam” defluisca per normale declivio in direzione sud.

Manca quindi la documentazione che dettagli, anche attraverso particolari costruttivi, calcoli e documentazione fotografica, le opere previste al fine di rendere il fosso idoneo a sostenere senza rischi di straripamento il flusso delle acque emesse dall'impianto tenendo conto anche degli apporti provenienti dalle precipitazioni atmosferiche, talvolta abbondanti, che ricadono sulla strada e i campi circostanti.

c) Computo costi dismissione

Il valore della polizza fidejussoria da stipulare a garanzia del fine vita dell'impianto è stato calcolato dal proponente nell'elaborato “PD.14a Computo metrico e dismissione.pdf”. Il richiamato elaborato sottostima grandemente il costo per il ripristino alla situazione ante operam per i seguenti fattori principali:

- non è stato utilizzato l'elenco prezzi regionale aggiornato all'anno corrente;
- manca la voce della rimozione, trasporto e smaltimento come rifiuto di tutto il contenuto di tutti i fabbricati, delle vasche, dei depuratori, delle aree di stoccaggio interne ed esterne, delle trincee, dei depositi, dei locali di trattamento, delle cisterne di immagazzinamento dei prodotti chimici (cloruro ferrico, soda caustica, acido solforico ...), dei biofiltri, dei chiller e dei digestori;
- mancano molte voci di demolizione come gli impianti, le cisterne, le cabine elettriche che non possono essere conteggiate a corpo in analogia alla voce dei fabbricati;



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



- non è possibile scomputare dal costo della demolizione il possibile ricavo dalla vendita di parti di impianto. Tale valore è assolutamente arbitrario ed immotivato.

d) Mitigazione ambientale

Nell'elaborato T.PD.35 Mitigazione.pdf sono riportate le ipotesi progettuali di mitigazione ambientale. Si rileva sommessamente che le previsioni progettuali sono assolutamente inidonee a rappresentare un effetto mitigativo.

In primo luogo la mitigazione prevista si limita ad applicare le previsioni di PRGC per un qualunque impianto industriale. Inoltre l'area fondiaria non occupata dall'impianto è di circa $68.400 - 35.100 = 33.300$ mq e su di essa è prevista la piantumazione di 100 alberi e 300 arbusti con una densità di 1 albero ogni 333 mq di area verde ed un arbusto ogni 111 mq di area verde. **Pare irragionevole parlare di mitigazione ambientale con piantumazioni di questo livello, in particolare in considerazione dell'elevata emissione di CO₂ nella fase di upgrading del biogas.**

4. Contrasto con il presupposto di legge di cui all'art. 12, comma 4-bis del d.lgs. n. 387/2003.

Il progetto elaborato e presentato da CANAVESE GREEN ENERGY s.a.a.r.l. risulta del tutto carente di documentazione a comprova della disponibilità delle aree interessate dall'intervento per cui è questione.

Nel merito si osserva che non risulta presentato alcun documento a sostegno della dichiarata disponibilità dei terreni oggetto del comparto di intervento.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 387/2003 *"per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto"*.

Invece, nel caso che ci occupa, nel documento *"Istanza di approvazione comparto S.U.E."* presentato in data 26 agosto 2020, il legale rappresentante della Società ha dichiarato, ai fini della *"Titolarità dell'intervento"* di avere titolo alla presentazione della pratica in quanto *"...dispone di diritto di superficie dell'immobile interessato dall'intervento"* e quindi di *"avere la titolarità esclusiva dell'esecuzione dell'intervento"*.

Tuttavia, benché espressamente richiestogli dalla legge, non ha affatto dimostrato, mediante documentazione adeguata e sufficiente, di essere titolare di un diritto di superficie.

Infatti non sono stati presentati gli atti e/o le scritture private, o qualunque altra tipologia di documenti, sottoscritti dai proprietari dei terreni ricompresi nel comparto, attraverso i quali venga ufficializzata la disponibilità dei terreni stessi in relazione al progetto dell'impianto.

Secondo costante giurisprudenza per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa o fotovoltaici **è necessario avere un titolo che garantisca una disponibilità stabile dell'area interessata** (sul punto T.A.R. Sardegna, Sez. II, 26 febbraio 2020, n. 118).

L'art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, secondo cui, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e fotovoltaici, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, deve essere interpretato nel senso di esigere, in capo al proponente, l'esistenza di un titolo giuridico di natura reale o personale idoneo a conferire la facoltà di utilizzo non precario dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto (T.A.R. Toscana, Sez. II, 21 settembre 2011, n. 1412).



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



Posto che la legittimazione attiva a richiedere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 passa per la prova della disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, è pacifico che nel caso qui esaminato, tale prova non è emersa.

Inoltre, è stata allegata una tabella nella quale sono indicate le particelle ricadenti nel comparto dalla quale si rileva che risultano ancora non disponibili alcuni terreni e precisamente:

- fg. 22 mappale 292 (proprietà: ARDUINO Margherita)
- fg. 22 mappale 92 (proprietà: PORTINARO Rita – CAMOLETTO Angelo)
- fg. 22 mappale 337 (proprietà: FERRERO MERLINO Francesco)

[nota: il nominativo delle proprietà risulta dallo schema della banca dati IMU fornito dall'ufficio tributi]

Dall'esame della tavola grafica:

- il mappale 292 (ricadente interamente in IN6-7 e nel comparto) è interessato in parte (molto limitata) dalla viabilità di progetto del PRGC e in parte da superficie fondiaria e verde privato (fascia di rispetto viabilità);
- il mappale 92 (ricadente solo parzialmente in IN6-7 e nel comparto) è interessato dalla viabilità di progetto del PRGC;
- il mappale 337 (ricadente solo parzialmente in IN6-7 e nel comparto) è interessato dalla viabilità di progetto del PRGC e in parte dalla rotonda di innesto sulla SP 87.

Questi terreni di cui il proponente non ha dimostrato in alcun modo la disponibilità sono posizionati in modo tale che, senza il loro acquisto, non sarebbe possibile garantire né l'accesso principale né l'accesso secondario all'impianto. Inoltre, il mappale 292 sarebbe quello che riceverebbe le maggiori ripercussioni ambientali negative secondo gli stessi elaborati di progetto (PD.9 Valutazione previsionale sulla qualità dell'aria.pdf), in quanto sullo stesso sono infatti previste le maggiori concentrazioni di CO, Nox e PM10 dovute principalmente alle emissioni del cogeneratore.

Si evidenziano inoltre alcune problematiche meramente amministrative e formali:

- a) Risulta necessario, essendo il documento trasmesso in digitale, procedere alla regolarizzazione dell'istanza allegando la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) Manca copia del documento di identità del dichiarante che richiede e sottoscrive l'istanza di approvazione del comparto (così come indicato sul fac-simile inviato dal Comune).

Nota bene: Il documento di identità assolve ad una duplice funzionalità:

regolarizza le dichiarazioni fornite in sede di istanza;

attesta la titolarità all'intervento (alla lett. B dell'istanza dichiara di avere titolo alla presentazione della pratica in quanto dispone di diritto di superficie).

Per quanto sopra esposto si esprime **parere negativo** al progetto relativo all'impianto di produzione di biometano attraverso digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano o FORSU e contestuale produzione di compost di qualità da realizzare nel Comune di San Benigno Canavese in Via Chivasso – S.P. n. 87 di Bosconero.

San Benigno C.se, 21 ottobre 2020.

IL SINDACO
CULASSO Giorgio Enrico

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Ing. CAREGGIO Mauro